



Statuto della Lega polmonare svizzera

Art. 1 – Nome e sede

1 Sotto il nome

Lungenliga Schweiz
Ligue pulmonaire suisse
Lega polmonare svizzera
Lia pulmuna svizra

è costituita un'associazione di pubblica utilità, iscritta nel registro di commercio, ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile svizzero (CC).

2 La Lega polmonare svizzera è indipendente sul piano politico, confessionale ed economico.

3 La sede della Lega polmonare svizzera si trova presso l'ufficio direttivo.

Art. 2 – Carta

Il Consiglio dei delegati della Lega polmonare svizzera emana una «carta» che è vincolante per Lega polmonare svizzera e i suoi membri.

Art. 3 – Scopo, compiti e mezzi

1 La Lega polmonare svizzera è l'associazione mantello delle Leghe polmonari cantonali e regionali (di seguito denominate sempre «Leghe polmonari cantonali», cfr. anche art. 4 cpv. 4 del presente statuto). Essa supporta i propri membri nel perseguimento dei loro obiettivi e rappresenta i loro interessi e le loro esigenze nei confronti delle autorità, della politica, dell'economia, dei gruppi di interesse e di altre organizzazioni.

2 La missione fondamentale della Lega polmonare è la salute dei polmoni e delle vie respiratorie. La Lega polmo-

nare consiglia e assiste le persone affette da insufficienza respiratoria, malattie polmonari e tubercolosi. Si fa interprete delle loro preoccupazioni e le aiuta a migliorare la loro mobilità e la qualità della loro vita. Su mandato pubblico, la Lega polmonare sostiene tali persone con servizi di medicina ambulatoriale, servizi medico-tecnici e servizi di cura nonché assistenza e consulenza psicosociale. Oltre a offrire servizi a pazienti e clienti, la Lega polmonare compie anche opera d'informazione e di sensibilizzazione della popolazione, così come di promozione della salute e prevenzione.

3 La Lega polmonare svizzera collabora a stretto contatto con la Società Svizzera di Pneumologia (SSP), con la Società svizzera di pneumologia pediatrica (SSPP) e con altre società specialistiche.

4 Per l'adempimento dei suoi compiti la Lega polmonare svizzera può collaborare con autorità, imprese e altre organizzazioni e istituzioni in Svizzera e all'estero. Può fondare imprese nonché acquistare, detenere e alienare immobili.

Art 4 - Adesione

Membri

1 Sono membri attivi della Lega polmonare svizzera le Leghe polmonari cantonali che soddisfano le condizioni di adesione previste dal seguente art. 5 cpv. 1.

2 Possono essere membri associati della Lega polmonare svizzera le società mediche specializzate e altre organizzazioni ad essa collegate. Ad esempio



- la Società Svizzera di Pneumologia (SSP), la Società svizzera di pneumologia pediatrica (SSPP) e
- l'Associazione svizzera contro la sarcoidosi (SSARV/AScS)

3 Le Leghe polmonari cantonali che non soddisfano le condizioni di adesione previste dall'art. 5 cpv. 1 non possono essere ammesse come membri associati.

4 Se in un Cantone esistono più Leghe polmonari, ciascuna di esse può essere membro attivo della Lega polmonare svizzera. Un membro attivo può coprire anche territori in più Cantoni.

5 In caso di acquisizione di un membro attivo da parte di un altro membro o di fusione di più membri attivi, la Lega polmonare assuntrice ovvero la nuova Lega polmonare nata dalla fusione diventa automaticamente nuovo membro attivo della Lega polmonare svizzera al posto della precedente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi. Il (nuovo) membro attivo è responsabile solidalmente nei confronti della Lega polmonare svizzera per eventuali obbligazioni della Lega polmonare acquisita ovvero precedente.

Ammissione

6 L'ammissione dei membri è decisa dal Consiglio dei delegati su proposta del Comitato centrale.

Persone fisiche

7 Le singole persone fisiche non possono diventare membri della Lega polmonare svizzera.

Membri onorari

8 Non saranno più nominati nuovi membri onorari.

Démission

9 Un membro può dimettersi in qualsiasi momento per la fine dell'esercizio contabile.

Deve notificare le dimissioni per iscritto all'ufficio direttivo, all'attenzione del Comitato centrale, entro il 30 giugno dell'anno in corso. I contributi sono dovuti fino alla fine dell'esercizio contabile.

10 Lo scioglimento di un membro (anche in caso di fusione secondo il precedente capoverso 5) viene considerato come dimissioni per la fine dell'esercizio in cui avviene.

Exclusion

11 I membri che

(a) non soddisfano (più) le condizioni per l'adesione definite qui di seguito nell'art. 5 cpv. 1 (vale solo per membri attivi) oppure

(b) non adempiono gli obblighi essenziali previsti dal presente statuto o derivanti da contratti conclusi su scala nazionale con gli assicuratori malattie (convenzioni tariffali) o le autorità federali oppure

(c) agiscono ripetutamente o in modo grave contro gli interessi della Lega polmonare svizzera o dei suoi membri possono essere esclusi dal Consiglio dei delegati con effetto immediato, dopo una diffida rimasta infruttuosa da parte del Comitato centrale. I contributi sono dovuti fino alla fine dell'esercizio in cui avviene l'esclusione.

12 Se l'esclusione è contestata, i diritti di voto e d'elezione del membro rimangono sospesi per la durata della contestazione.

Segni distintivi comuni

13 La Lega polmonare svizzera e le Leghe polmonari cantonali mirano ad avere un'immagine più uniforme possibile. Ciò presuppone l'utilizzo di segni distintivi comuni, come ad esempio marchio, insegna, logo, ragione sociale, nome di dominio ecc. o elementi degli stessi.

14 Proprietaria unica dei segni distintivi comuni è la Lega polmonare svizzera.

15 I membri attivi utilizzano per quanto possibile i segni distintivi comuni per le loro attività di Lega in base alla strategia relativa ai segni distintivi comuni nell'ottica di una licenza non esclusiva, limitata alla durata dell'adesione.

16 I segni distintivi comuni sono definiti dal Consiglio dei delegati. Quest'ultimo stabilisce anche la strategia relativa ai segni distintivi comuni, disciplina la registrazione, la gestione e la protezione dei segni distintivi comuni ed emana i regolamenti necessari al riguardo.

Art. 5 - Leghe polmonari cantonali (membri attivi)

Condizioni per l'adesione

1 L'adesione come membro attivo alla Lega polmonare svizzera presuppone:

- la costituzione come associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC o come fondazione secondo gli artt. 80 e segg. CC, in ogni caso con indipendenza politica, confessionale ed economica;
- il recepimento almeno delle disposizioni dello statuto quadro designate come imperative per le Leghe polmonari cantonali (v. cpv.3 e segg. di seguito);
- l'iscrizione nel registro di commercio.

2 Se queste condizioni non sono (più) soddisfatte, il membro attivo deve ristabilire immediatamente una situazione conforme con lo statuto. Ciò vale anche per i membri già affiliati al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione. Il Comitato centrale della Lega polmonare svizzera può fissare un congruo termine a tal fine.

Organizzazione

3 I membri attivi si organizzano nel quadro del presente statuto nonché dei regolamenti e delle decisioni adottate dal Consiglio dei delegati come organizzazioni indipendenti sul piano giuridico e finanziario.

4 Il Consiglio dei delegati della Lega polmonare svizzera emana uno statuto quadro per i membri attivi. Quest'ultimo contiene diverse disposizioni imperative che devono essere recepite dai membri attivi nel proprio statuto. Per il resto si tratta di raccomandazioni.

5 Le modifiche allo statuto dei membri attivi devono essere presentate al Comitato centrale della Lega polmonare svizzera per la verifica della loro conformità con i requisiti definiti nello statuto quadro.

Compiti delle Leghe polmonari cantonali

6 I compiti delle Leghe polmonari cantonali sono definiti al precedente articolo 3 capoverso 2.

Obblighi essenziali dei membri attivi

- 7 I membri della Lega polmonare svizzera si impegnano a
- osservare le istruzioni e le decisioni adottate dagli organi della Lega polmonare svizzera nell'ambito delle loro competenze e a rispettare i contratti conclusi con la Lega polmonare svizzera;
 - applicare come concordato le convenzioni tariffali concluse con la Lega polmonare svizzera;
 - concedere in qualsiasi momento alla Lega polmonare svizzera di verificare l'applicazione di tali convenzioni;
 - sostenersi pienamente, tuttavia con la restrizione che sono escluse pretese deducibili in giudizio di aiuti finanziari;
 - offrire ai membri, ai pazienti e ai clienti nonché alla popolazione le prestazioni di elevata qualità convenute per contratto su scala nazionale;
 - impegnarsi attivamente per la prevenzione e la promozione della salute all'interno del proprio Cantone e nel quadro delle loro possibilità finanziarie;
 - allestire il conto annuale secondo SWISS GAAP FER;
 - rispettare i principi del sistema di controllo interno (SCI) e iscrivere nel registro di commercio le persone che agiscono in loro nome;
 - partecipare attivamente ai comitati

- e ai gruppi di lavoro della Lega polmonare svizzera;
- trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati rilevanti per l'attività e utilizzarli solo nell'interesse della Lega polmonare svizzera e dei suoi membri.

Protezione dei dati, in particolare protezione dei dati dei pazienti

8 Per adempiere i propri compiti e sostenere i loro processi, nell'esercizio delle proprie attività la Lega polmonare svizzera e le Leghe polmonari cantonali ricorrono ai dati dei membri e dei pazienti e li utilizzano conformemente alla legge e alle finalità definite.

9 Il Consiglio dei delegati emana, qualora necessario, ulteriori disposizioni sulla gestione e sull'utilizzo dei dati da parte della Lega polmonare svizzera in un apposito regolamento.

Art. 6 - Finanziamento e contributi dei membri

1 La Lega polmonare svizzera si finanzia

- con i contributi dei membri;
- con i compensi per prestazioni di servizio centrali;
- con proventi derivanti da mandati di prestazione, raccolta fondi, sponsoring, contributi a progetti e altre entrate.

2 I contributi dei membri e i compensi per le prestazioni di servizio centrali sono definiti e adeguati dal Consiglio dei delegati.

3 Oltre ai contributi dei membri e ai compensi per le prestazioni, i membri non hanno alcun obbligo di finanziare lo scopo dell'associazione né alcuna responsabilità di coprire i suoi debiti. In particolare non sussiste nemmeno alcun obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

4 Tutte le altre disposizioni necessarie in relazione al finanziamento della Lega polmonare svizzera vengono emanate dal Consiglio dei delegati nel quadro di un apposito regolamento.

Art. 7 – Organi e comitati

Gli organi della Lega polmonare svizzera sono:

- il Consiglio dei delegati
- il Comitato centrale
- l'ufficio di revisione

Altri comitati sono:

- la Conferenza dei presidenti
- la Conferenza dei direttori delle Leghe



Art. 8 - Consiglio dei delegati

Composizione

1 Il Consiglio dei delegati è l'organo supremo della Lega polmonare svizzera. È composto dai delegati dei membri.

Numero di voti dei membri attivi

2 I voti spettanti a un membro attivo sono determinati in base all'ammontare dell'indennizzo delle prestazioni preventivate per tale membro attivo, ossia secondo una formula che prevede 1 voto per 1/100 dell'indennizzo complessivo (tenendo conto delle regole di arrotondamento abituali). Indipendentemente dal contributo all'indennizzo delle prestazioni, un membro attivo ha almeno 1 voto. È determinante il budget annuale dell'ufficio direttivo della Lega polmonare svizzera approvato dal Consiglio dei delegati per l'esercizio in corso. All'inizio dell'anno la Lega polmonare svizzera comunica ufficialmente, verifica e verbalizza il numero di voti per tutte le sedute del Consiglio dei delegati nell'anno in questione.

Voti dei membri associati

3 Ogni membro associato dispone di 1 voto.

Esercizio dei diritti di voto, numero e designazione dei delegati, rappresentanza

4 I diritti di voto di un membro attivo sono esercitati, a prescindere dal numero di voti, al massimo da 2 delegati, di norma dal/dalla presidente e/o dal/dalla direttore/direttrice. Questi ultimi possono farsi rappresentare da membri del Comitato cantonale o da altri collaboratori o collaboratrici del relativo membro attivo che conoscono bene gli affari da trattare.

5 Le collaboratrici e i collaboratori della Lega polmonare svizzera non possono essere designati come delegati.

6 In caso di impedimento, per l'esercizio dei suoi diritti di voto un membro può trasferire il proprio voto o i propri voti a un altro membro mediante procura scritta. La procura deve essere presentata in originale al/alla presidente al più tardi all'inizio della seduta del Consiglio dei delegati.

7 Tutti i voti di un membro rappresentato dai delegati direttamente o mediante procura devono essere espressi in modo uniforme.

8 L'inosservanza di una delle disposizioni precedenti comporta la nullità dei voti espressi.

Seduta ordinaria del Consiglio dei delegati

9 Almeno due volte l'anno si tiene una seduta ordinaria del Consiglio dei delegati convocata dal Comitato centrale

almeno 30 giorni in anticipo con l'invio dei punti all'ordine del giorno e delle proposte.

Di ogni seduta è redatto un verbale che deve essere firmato dal/dalla presidente o dal/dalla presidente di seduta e dalla persona incaricata di redigere il verbale.

Ordine del giorno

10 Fino a 30 giorni prima della seduta ordinaria del Consiglio dei delegati, ogni membro della Lega polmonare svizzera può chiedere per iscritto all'ufficio direttivo, all'attenzione del Comitato centrale, l'iscrizione all'ordine del giorno di un oggetto da trattare che deve essere comunicato immediatamente. Fino a 10 giorni prima della seduta ogni membro può presentare per iscritto all'ufficio direttivo, all'attenzione del Comitato centrale, proposte in ordine a tutti gli affari all'ordine del giorno.

11 Il Consiglio dei delegati può deliberare solo sugli affari e sulle proposte che figurano all'ordine del giorno o sono stati richiesti successivamente entro il termine previsto nonché sulle proposte avanzate all'assemblea direttamente correlate all'ordine del giorno.

Seduta straordinaria del Consiglio dei delegati

12 La convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio dei delegati può essere richiesta dal Comitato centrale oppure per iscritto da almeno 4 membri al Comitato centrale. Ai fini della sua validità, la relativa domanda deve menzionare espressamente gli affari da trattare e le proposte avanzate. La seduta straordinaria del Consiglio dei delegati deve essere convocata dal Comitato centrale entro 3 mesi dalla ricezione della domanda e almeno 3 settimane in anticipo, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e delle proposte.

13 Per il resto si applicano le disposizioni sulla seduta ordinaria del Consiglio dei delegati.

Capacità di deliberare, votazioni ed elezioni, carattere vincolante

14 Ogni seduta del Consiglio dei delegati regolarmente convocata delibera validamente se alla seduta è presente o rappresentata in modo valido la maggioranza dei voti spettanti ai membri aventi diritto di voto (metà più 1). Se il quorum non è raggiunto, al più presto 15 giorni dopo la prima seduta del Consiglio dei delegati è possibile convocare una seconda seduta, nel corso della quale possono essere prese decisioni sugli stessi punti all'ordine del giorno senza obbligo di quorum.

15 Il Consiglio dei delegati delibera a maggioranza semplice (relativa) dei voti validamente espressi (più voti favore-



voli rispetto ai voti contrari, senza considerare le astensioni), con riserva di disposizioni di altro tenore del presente statuto. Su richiesta di un quinto dei voti presenti o validamente rappresentati, le votazioni ed elezioni hanno luogo mediante scrutinio segreto.

16 A parità di voti decide il/la presidente per quanto riguarda gli affari correnti.

17 Le elezioni avvengono a maggioranza semplice (relativa) dei voti validamente espressi (il candidato o la candidata vincente riceve più voti rispetto agli altri candidati e candidate, senza considerare le astensioni).

18 Le decisioni prese e le elezioni avvenute in occasione di una seduta del Consiglio dei delegati sono vincolanti per tutti i membri, anche se non hanno partecipato alla seduta.

Presidenza

19 Il Consiglio dei delegati è presieduto dal/dalla presidente, in caso di suo impedimento dal/dalla vicepresidente o da un altro membro del Comitato centrale designato dal Comitato centrale stesso.

Affari

20 Il Consiglio dei delegati decide in merito agli affari seguenti:

- approvazione del rapporto annuale e del conto annuale sulla base del rapporto dell'ufficio di revisione;
- discarico del Comitato centrale e dell'ufficio direttivo;
- elezione, rielezione e revoca dei membri del Comitato centrale da eleggere o da confermare nonché, fra essi, il/la presidente per una durata di 4 anni;
- elezione dell'ufficio di revisione;
- definizione dei contributi dei membri;
- approvazione della pianificazione pluriennale e finanziaria e del budget annuale della Lega polmonare svizzera;
- approvazione degli obiettivi annuali e presa di conoscenza del budget annuale della Lega polmonare svizzera;
- modifiche allo statuto;
- approvazione dello statuto quadro per le Leghe cantonali;
- approvazione e modifica del regolamento finanziario e di altri regolamenti e direttive;
- approvazione di una «carta» e di una strategia;
- approvazione della costituzione di società, di partecipazioni, della scissione di aziende autonome o di fusioni della Lega polmonare svizzera;
- ammissione ed esclusione di membri;
- definizione di un quadro generale di sanzioni conforme

all'articolo 13 capoverso 4f e trattamento dei ricorsi in caso di sanzioni;

- affiliazione a organizzazioni nazionali e internazionali;
- scioglimento della Lega polmonare svizzera (cfr. art. 17 del presente
- statuto).

Art. 9 – Comitato centrale

1 Il Comitato centrale è l'organo direttivo della Lega polmonare svizzera. Rappresenta la Lega polmonare svizzera verso l'esterno ed è responsabile nei confronti del Consiglio dei delegati.

Composizione, durata del mandato

2 Il Comitato centrale è composto da 7 a 9 membri eletti dal Consiglio dei delegati (compreso/a il/la presidente) e da un membro proposto dalla Società Svizzera di Pneumologia (SSP) e confermato dal Consiglio dei delegati. È auspicabile una rappresentanza equilibrata delle regioni linguistiche nonché una rappresentanza adeguata dei membri attivi di dimensioni grandi e piccole. I membri del Comitato centrale e il/la presidente sono eletti per un mandato di 4 anni. Una rielezione è possibile al massimo due volte. In merito alle eccezioni decide il Consiglio dei delegati.

3 Il Comitato centrale si costituisce e si organizza autonomamente con eccezione del/della presidente. Delibera validamente con la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato centrale delibera a maggioranza semplice (relativa) dei voti dei membri presenti (più voti favorevoli rispetto ai voti contrari, senza considerare le astensioni).

4 Delle sedute del Comitato centrale è redatto un verbale che deve essere firmato dal/dalla presidente o da un altro/ un'altra presidente di seduta e dalla persona incaricata di redigere il verbale.

Compiti e competenze

5 Il Comitato centrale ha i compiti e le competenze seguenti:

- preparazione e attuazione delle decisioni prese dal Consiglio dei delegati;
- elaborazione della pianificazione pluriennale, della pianificazione annuale (obiettivi annuali, budget annuale) e del programma delle attività annuali da presentare al Consiglio dei delegati;
- verifica della conformità dello statuto delle Leghe polmonari cantonali ai requisiti dello statuto quadro;
- elezione del/della direttore/direttrice e dei membri della direzione;
- emanazione del regolamento di gestione e monitoraggio delle attività dell'ufficio direttivo;



- emanazione del regolamento sulla ricerca e del regolamento PLuS nonché dei relativi regolamenti finanziari;
- conclusione di contratti;
- preparazione e svolgimento delle sedute del Consiglio dei delegati;
- previa consultazione delle persone/istanze interessate: determinazione dei compiti che richiedono o prevedono una collaborazione tra le Leghe polmonari cantonali, gli organi centrali e l'ufficio direttivo;
- decisione definitiva sull'attuazione delle attività pre-ventivate nel quadro del budget approvato e della carta;
- svolgimento di tutti i compiti e adozione di tutte le decisioni che non sono espressamente di competenza di un altro organo.

Firma

6 Il Comitato centrale designa le persone aventi diritto di firma in seno al Comitato centrale e all'ufficio direttivo. Gli aventi diritto di firma firmano sempre collettivamente a due e vengono iscritti nel registro di commercio.

Art. 10 – Conferenza dei direttori delle Leghe

1 La Conferenza dei direttori delle Leghe è l'organo di coordinamento operativo dei membri attivi della Lega polmonare. Le sue decisioni sono vincolanti per i membri attivi che sono tenuti a rispettarle e attuarle nell'ambito delle loro attività di Lega.

2 Oltre agli affari strettamente operativi, la Conferenza dei direttori delle Leghe può formulare raccomandazioni o avanzare proposte al Comitato centrale.

Composizione e organizzazione

3 Membri della Conferenza dei direttori delle Leghe sono ex officio tutti i direttori e le direttrici dei membri attivi nonché il direttore/la direttrice della Lega polmonare svizzera.

I membri possono farsi rappresentare da un membro della propria direzione o da un altro membro della Conferenza dei direttori delle Leghe.

4 La Conferenza dei direttori delle Leghe si costituisce e si organizza autonomamente nel rispetto delle disposizioni del presente articolo 10 e ha la facoltà di emanare anche un regolamento di organizzazione. Per le questioni amministrative può contare sul supporto dell'ufficio direttivo della Lega polmonare svizzera.

5 Di ogni seduta della Conferenza dei direttori delle Leghe è redatto un verbale che deve essere trasmesso anche al Comitato centrale e ai presidenti dei membri attivi.

Compiti e competenze

6 La Conferenza dei direttori delle Leghe ha i compiti e le competenze seguenti:

- coordinamento dell'applicazione e dell'esecuzione da parte dei membri attivi delle decisioni prese dal Consiglio dei delegati e dal Comitato centrale nonché delle proprie decisioni;
- collaborazione con l'ufficio direttivo della Lega polmonare svizzera nell'ambito delle attività operative e in vista della pianificazione annuale e pluriennale e del budget;
- svolgimento di compiti in relazione a contratti di importanza sovraordinata (cfr. art. 14 di seguito);
- formazione di commissioni e gruppi di lavoro con il coinvolgimento dell'ufficio direttivo della Lega polmonare svizzera.

Capacità di deliberare, diritti di voto e deliberazione

7 Ogni Conferenza dei direttori delle Leghe regolarmente convocata delibera validamente se è presente o rappresentata in modo valido la maggioranza dei membri aventi diritti di voto.

8 Ogni membro ha 1 voto.

9 Al direttore o alla direttrice della Lega polmonare svizzera non spetta alcun voto.

10 La Conferenza dei direttori delle Leghe delibera ed elegge a maggioranza semplice (relativa) dei voti validamente espressi (più voti favorevoli rispetto ai voti contrari, senza considerare le astensioni). Nel regolamento di organizzazione della Conferenza dei direttori delle Leghe può essere prevista una maggioranza qualificata per singole decisioni/elezioni.

Art. 11 – Ufficio di revisione

1 Il conto annuale (bilancio e conto economico) della Lega polmonare svizzera viene verificato da un ufficio di revisione esterno indipendente che soddisfa i requisiti di legge.

2 L'ufficio di revisione è eletto dal Consiglio dei delegati per un mandato di 2 anni. La rielezione è ammessa senza limitazioni.

3 L'ufficio di revisione presenta ogni anno un rapporto scritto al Comitato centrale all'attenzione del Consiglio dei delegati.



Art. 12 – Gruppi di lavoro, commissioni e Conferenza dei presidenti

Gruppi di lavoro/Commissioni

1 Il Comitato centrale e la Conferenza dei direttori delle Leghe possono costituire gruppi di lavoro (a tempo determinato) e commissioni (permanenti). A tal fine attribuiscono mandati chiari per iscritto stabilendo gli obiettivi da raggiungere, la linea di credito, chi assume la presidenza e a quale organo riferire o presentare le domande fino a quando.

2 I presidenti ovvero i responsabili delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono nominati dall'organo o dal comitato delegante. Partecipano a seconda dei casi alle sedute del Comitato centrale o alla Conferenza dei direttori delle Leghe esprimendo un voto consultivo sui punti all'ordine del giorno che li riguardano e sostengono la proposta del proprio gruppo di lavoro o della propria commissione. Le proposte di minoranza devono essere presentate sempre per iscritto. L'organo o il comitato delegante può anche invitare un rappresentante del parere di minoranza a un'audizione.

Conferenza dei presidenti

3 Il Comitato centrale può invitare i presidenti dei membri attivi a riunioni informali finalizzate allo scambio di esperienze e alla formazione di un'opinione, ad es. per la consultazione su questioni strategiche come la definizione della «carta» e la strategia pluriennale, riguardo a posizioni/decisioni politiche importanti e in merito all'estensione del catalogo delle prestazioni a livello nazionale.

Art. 13 – Ufficio direttivo

1 L'ufficio direttivo è il centro operativo della Lega polmonare svizzera. È subordinato al Comitato centrale.

Competenza

2 L'ufficio direttivo è competente per:

- l'amministrazione, le finanze e le risorse umane della Lega polmonare svizzera nei limiti dei fondi approvati e concessi dal Comitato centrale;
- il coordinamento delle attività cantonali e nazionali e la fornitura di servizi centrali ai membri attivi secondo la pianificazione annuale;
- l'amministrazione, il sostegno e il coordinamento di tutti gli organi e comitati della Lega polmonare svizzera nonché l'avvio dei processi decisionali e di pianificazione;
- l'esecuzione delle decisioni che lo riguardano di tutti gli organi e comitati;
- le trattative contrattuali con i partner commerciali nel quadro dei mandati affidatigli dal Comitato centrale e

il sostegno all'attuazione uniforme dei contratti di importanza sovraordinata secondo il seguente articolo 14 nelle Leghe polmonari cantonali;

- la raccolta di dati, il consolidamento finanziario e il controlling della Lega polmonare svizzera in tutti i settori attinenti a compiti di portata nazionale o internazionale.

3 In tutti i casi in cui l'applicazione di una legge federale, di una relativa ordinanza, di un contratto nazionale o di una decisione del Consiglio dei delegati richieda la collaborazione dei membri attivi, l'ufficio direttivo ha la facoltà di impartire loro istruzioni. In generale l'ufficio direttivo ha la facoltà di impartire istruzioni ogniqualvolta lo svolgimento dei suoi compiti conformemente all'art. 3 e all'art. 5 non sia altrimenti possibile. In caso di conflitto la decisione definitiva spetta al Comitato centrale.

Sanzioni

4 Le Leghe cantonali che, nonostante diffida, non osservano le istruzioni ai sensi del capoverso 3, su richiesta della direzione possono essere sottoposte a una sanzione nel quadro stabilito dal Consiglio dei delegati.

5 Le sanzioni possono consistere in un ammonimento, in sanzioni finanziarie o nell'esclusione dalla Lega polmonare svizzera. Contro una tale sanzione è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla pronuncia della sanzione al Consiglio dei delegati, cui spetta la decisione definitiva.

Regolamento di gestione

6 Il Comitato centrale emana un regolamento di gestione per disciplinare in modo dettagliato i compiti e il funzionamento dell'ufficio direttivo.

Art. 14 – Contratti di importanza sovraordinata

Mandato della Lega polmonare svizzera per la negoziazione e la conclusione di contratti

1 I membri attivi conferiscono alla Lega polmonare svizzera un mandato per la negoziazione e la conclusione dei contratti menzionati di seguito conformemente alle disposizioni del presente articolo:

- contratti sovracantonali e nazionali con assicuratori malattie (convenzioni tariffali), autorità della Confederazione e organizzazioni nazionali;
- contratti di assistenza tecnica per servizi comuni (ad es. informatici);
- altri contratti definiti dal Consiglio dei delegati.

Procedura e approvazione dei contratti

2 La competenza per le trattative e la conclusione dei contratti spetta all'ufficio direttivo della Lega polmonare svizzera. In tale contesto l'ufficio direttivo si attiene alle direttive del Comitato centrale e alle raccomandazioni della Conferenza dei direttori delle Leghe. Quest'ultima lo informa e lo consulta regolarmente e contribuisce ad assicurare la collaborazione dei membri attivi.

3 I testi definitivi dei contratti compresi eventuali allegati vengono presentati alla Conferenza dei direttori delle Leghe affinché prenda posizione al riguardo e devono essere approvati dal Comitato centrale.

4 I contratti devono specificare che la Lega polmonare svizzera non è responsabile dell'adempimento del contratto da parte dei membri attivi e viceversa.

Obbligo di adesione

5 Per i membri attivi sussiste in linea di principio un obbligo di adesione e partecipazione (cfr. cpv. 7) ai contratti di cui al precedente capoverso 1. In casi eccezionali è possibile derogare a tale obbligo. Sulle deroghe decide il Consiglio dei delegati.

6 Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni imperative di legge contrarie o di diverso tenore (ad es. art. 46 cpv. 3 LAMal).

Effetto

7 Per i membri attivi l'effetto giuridico di ogni contratto è assicurato da una procedura di adesione o dalla conclusione di sottocontratti di prestazioni tra la Lega polmonare svizzera e i membri attivi.

Art. 15 – Responsabilità e foro competente

1 La responsabilità per le obbligazioni della Lega polmonare svizzera è limitata al suo proprio patrimonio.

2 La Lega polmonare svizzera non risponde per le obbligazioni dei suoi membri e, in particolare, nemmeno per l'adempimento da parte dei suoi membri degli obblighi nei confronti di terzi derivanti da contratti che la Lega polmonare svizzera ha concluso in loro nome e/o per loro conto. Questa clausola deve essere sempre convenuta espressamente in modo adeguato nei relativi contratti.

3 Foro competente esclusivo per tutte le controversie tra la Lega polmonare svizzera e i suoi membri è quello di Berna.

Art. 16 – Revisione dello statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere avanzate dal Comitato centrale e/o da 4 membri della Lega polmonare svizzera. Le modifiche dello statuto richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi alla seduta del Consiglio dei delegati. Per il resto si applica l'articolo 8.

Art. 17 – Scioglimento, liquidazione Fusione

1 Una decisione sullo scioglimento e sulla liquidazione della Lega polmonare svizzera richiede la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi a una seduta del Consiglio dei delegati. L'utile e il capitale rimanenti dopo la deduzione di tutti i debiti vengono devoluti a una o più persone giuridiche esentate da imposta per scopo pubblico o per pubblica utilità che persegue o perseguono una finalità quanto più simile a quella della Lega polmonare svizzera e che ha o hanno sede in Svizzera.

2 Una decisione su un'eventuale fusione della Lega polmonare svizzera con altre organizzazioni richiede la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi a una seduta del Consiglio dei delegati. Inoltre, una fusione può essere effettuata solamente con un'altra persona giuridica esentata dall'assoggettamento per scopo pubblico o per pubblica utilità che persegue una finalità quanto più simile a quella della Lega polmonare svizzera.

3 Per il resto si applica l'articolo 8.

Art. 18 – Esercizio contabile

L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

1 La versione tedesca, francese e italiana del presente statuto sono equivalenti. In caso di differenze di interpretazione fa fede il testo tedesco.

2 Il presente statuto è stato approvato al Consiglio dei delegati del 23 giugno 2022 (modifiche: art. 4 cpv. 16 e 17, rettifica delle cifre dei capoversi; art. 5 cpv. 9, art. 6 cpv. 4, art. 8 cpv. 15, 17 e 20, art. 9 cpv. 3 e 5, art. 10 cpv. 10 e art. 19 cpv. 2). Il presente statuto sostituisce lo statuto in vigore dal 13 dicembre 2018 (statuto del 27 giugno 2003 con revisioni del 21 giugno 2012, 4 novembre 2014, 22 settembre 2016, 13 dicembre 2018 e 23 giugno 2022) ed entra immediatamente in vigore.



3 Per l'adeguamento degli statuti delle Leghe cantonali al nuovo statuto secondo l'art. 5 cpv. 1, i membri attivi hanno 2 anni di tempo dall'approvazione dello statuto quadro.

Köniz, 15 giugno 2023

Lega polmonare svizzera

Per il Comitato centrale:



Thomas Burgener
Presidente



Dominique Favre
Vicepresidente